



LAVORO Euroconference

Edizione di martedì 12 dicembre 2023

NEWS DEL GIORNO

[Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR: le indicazioni dell'Agenzia Entrate](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Convenzione Inps – A.T.E.C.A.: le indicazioni dell'Istituto](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Indennità di discontinuità lavoratori spettacolo: ulteriori chiarimenti Inps](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Termini decadenziali in merito all'impugnazione del licenziamento](#)
di Redazione



Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR: le indicazioni dell'Agenzia Entrate

di Redazione

L'Agenzia Entrate, con [risoluzione n. 68 del 7 dicembre 2023](#), fornisce chiarimenti in merito alle modalità di determinazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In via generale, è prevista una modalità di versamento distinta in due momenti: il pagamento del saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza dell'imposta, preceduto dal versamento di un acconto, entro il 16 dicembre di quello di competenza.

Con tale risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato nello specifico la tematica inerente alle modalità di calcolo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto, di norma commisurata al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente.

In alternativa, è ammesso per il datore di lavoro determinare tale imposta sostitutiva mediante il metodo presuntivo, avendo quindi riguardo di prendere come riferimento il 90% delle rivalutazioni che andranno a maturare nel medesimo anno solare nel quale è dovuto l'acconto.

La ricognizione effettuata dall'Istante e quindi di riflesso dall'Agenzia, passa in rassegna anche l'aspetto centrale dato dall'incidenza dell'inflazione nella determinazione della rivalutazione del TFR, e quindi di riflesso anche dell'annessa imposta sostitutiva.

Per tale motivo, in accoglimento delle osservazioni proposte dall'Istante, l'Agenzia ammette per l'anno di competenza 2023, di poter adottare in via prioritaria il criterio previsionale, ricorrendo ad una stima presuntiva della rivalutazione che in concreto si realizzerà al termine dell'anno 2023.

Ciò in conseguenza dell'andamento inflazionistico, ed in particolare della consistente attenuazione che verosimilmente si andrà a determinare al termine del 2023, rispetto al 2022, e quindi al fine di evitare una determinazione dell'imposta eccessivamente onerosa, che poi al momento del calcolo del saldo da versare entro il 16 febbraio 2024, potrebbe restituire un credito d'imposta, con importanti ripercussioni anche rispetto al Modello 770.



Seminario di specializzazione di mezza giornata

Gestione del rapporto di lavoro dei dirigenti

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Convenzione Inps – A.T.E.C.A.: le indicazioni dell'Istituto

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 7 dicembre 2023, n. 98](#), fornisce le informazioni utili in merito alle modalità di esecuzione della convenzione tra l'Istituto medesimo e A.T.E.C.A. (Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani), finalizzata alla riscossione ed al successivo riversamento della contribuzione associativa.

La contribuzione associativa cui si fa riferimento è quella prevista dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311, mentre la legittimazione alla riscossione da parte dell'Inps è da rintracciarsi nella Convenzione appositamente sottoscritta in data 27 ottobre 2023, avente attuale scadenza in data 31 dicembre 2023 e rinnovabile una sola volta per un arco temporale massimo pari ad un triennio.

La circolare Inps n. 98/2023 precisa che la circostanza secondo la quale l'esazione sia contestuale e congiunta rispetto alla contribuzione obbligatoria, non altera la natura volontaria della contribuzione associativa, con la sola specificazione che, in caso di incapacienza, le somme versate saranno prioritariamente imputate a contributi obbligatori.

Per quanto concerne la misura della contribuzione per assistenza contrattuale, la stessa è direttamente stabilita dall'Associazione, che fornisce adeguata informazione ai soggetti tenuti al versamento.

L'Inps precisa che il rapporto intercorre direttamente tra associato ed associazione, e deve tra gli stessi essere formalizzato mediante produzione di apposita delega, la cui revoca può essere comunicata all'Inps al solo fine di agevolare la sospensione dei versamenti.

Il versamento viene effettuato mediante Modello F24.

Seminario di specializzazione

**Rapporti di lavoro di amministratori,
soci e familiari**

Scopri di più

Indennità di discontinuità lavoratori spettacolo: ulteriori chiarimenti Inps

di **Redazione**

L'Inps, con [messaggio 6 dicembre 2023, n. 4382](#), fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'indennità di discontinuità prevista per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo.

Nello specifico, il messaggio n. 4382/2023 riprende il precedente messaggio n. 4332/2023 e l'impianto generale di tale emolumento, ricordando come la misura sarà strutturale dal 1° gennaio 2024, e quindi relativamente all'anno di competenza 2023 (quale ambito temporale di indagine), stabilendo parallelamente la possibilità, in via transitoria, di accedere a tale beneficio (in presenza dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 175/2023) anche nell'anno 2023, con competenza 2022, previa presentazione della relativa domanda entro la data del 15/12/2023.

Il messaggio Inps n. 4382/2023 precisa che relativamente all'anno di competenza 2023, con erogazione quindi nel corso del 2024, le domande dovranno pervenire nella finestra temporale compresa tra il giorno 01/01/2024 ed il giorno 30/03/2024.

Seminario di specializzazione

**Lavoro nello spettacolo: novità 2023
nella gestione del rapporto di lavoro**

Scopri di più



Termini decadenziali in merito all'impugnazione del licenziamento

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 19 ottobre 2023, n. 29045, ha stabilito che l'impugnazione del licenziamento, così come legislativamente strutturata a seguito dell'ultimo intervento di riforma, costituisce una fattispecie a formazione progressiva, soggetta a due distinti e successivi termini decadenziali, rispetto alla quale risulta indifferente il momento perfezionativo dell'atto di impugnativa vero e proprio. La norma non prevede, infatti, la perdita di efficacia di una impugnazione già perfezionatasi (dunque già pervenuta al destinatario) per effetto della successiva intempestiva attivazione dell'impugnante in sede contenziosa, ma impone un doppio termine di decadenza affinché l'impugnazione stessa sia in sé efficace. Il primo termine si avrà per rispettato ove l'impugnazione sia trasmessa entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti indicati da parte del lavoratore, il quale, quindi, da tale momento, avendo assolto alla prima delle incombenze di cui è onerato, è assoggettato a quella ulteriore, sempre imposta a pena di decadenza, di attivare la fase giudiziaria entro il termine prefissato.